Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 febbraio 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. ?· Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10, al Palazzo del Quirinale, S. E. il sig. Mauclair Zephirin il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro della Repubblica di Haiti.

Roma, addì 25 gennaio 1951

(462)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1950, n. 1150.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — LOMBARDO — VANONI — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Trattato di Pace, Amicizia e Cooperazione fra l'Italia e il Guatemala

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Guatemala, allo scopo di cementare la pace e la tradizionale amicizia che sempre hanno unito i rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di Pace, Amicizia e Cooperazione e, a tale scopo, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana;

il Vice Presidente del Senato, Dott. Salvatore ALDISIO, e il Sottosegretario agli Affari Esteri, Dottor Giuseppe BRUSASCA;

Il Presidente della Repubblica del Guatemala:

il Dott. Enrique MUNOZ MEANY

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Guatemala dichiarano cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni a decorrere dall'11 dicembre 1941, e ristabilita la pace e l'amicizia tradizionali tra i rispettivi popoli e Governi.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili il maggior intercambio economico e culturale tra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare i loro più efficaci contributi alla cooperazione internazionale.

Articolo 3

La Repubblica del Guatemala rinuncia a qualsiasi riparazione cui potesse aver diritto nella sua qualità di Nazione alleata durante la seconda guerra mondiale nei confronti dell'Italia.

Articolo 4

Come conseguenza di quanto è indicato nell'Articolo precedente, la Repubblica del Guatemala non prenderà alcuna misura, a titolo di riparazioni o indennità di

guerra, contro le proprietà o contro gli interessi dei cittadini italiani residenti nel Guatemala.

Si escludono tuttavia da questa disposizione le persone di nazionalità italiana i cui atti personali, indipendentemente dalla loro nazionalità fossero stati sanzionati dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 5

Nè la Repubblica Italiana, nè i cittadini italiani avranno facoltà di azione o diritto per presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi che potessero avere sofferto nelle loro persone, nei loro beni o interessi, in esecuzione di leggi, o per riscossione di imposte straordinarie di guerra e per fatti o atti del Governo o delle Autorità del Guatemala, in conseguenza dello stato di guerra che esistette fra i due Stati.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti rimettono in vigore la dichiarazione sullo scambio degli Atti dello Stato Civile, firmata a Guatemala il 16 febbraio 1889 e il Modus Vivendi commerciale stipulato con scambio di note effettuato a Guatemala il 6 giugno 1936.

Detto Modus Vivendi commerciale resterà in vigore per il termine di due anni, a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Trattato, e nel corso di tale termine dovrà negoziarsi un Trattato formale di Commercio e Navigazione.

Le Alte Parti Contraenti si riservano di negoziare inoltre una Convenzione Consolare e qualsiasi altro Trattato che considereranno conveniente.

Articolo 7

Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro fra l'Italia e il Guatemala, e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 8

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel più breve tempo possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i sigilli in calce al presente Trattato.

Fatto nella città di Guatemala in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede, il giorno dieci del mese di settembre millenovecentoquarantanove.

Per il Governo della Repubblica di Guatemala
E. Munoz Meany

Per il Governo della Repubblica Italiana
Salvatore Aldisio
Giuseppe Brusasca

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Tratado de Paz, Amistad y Cooperación entre Italia y Guatemala

El Presidente de la República Italiana y el Presidente de la República de Guatemala, con el fin de cimentar la paz y la tradicional amistad que ha unido siempre a los respectivos pueblos han convenido en celebrar un Tratado de Paz, Amistad y Cooperación y, a tal efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios:

El Presidente de la República Italiana:

al Vicepresidente del Senado, Doctor Salvatore Aldisio, y al Subsecretario de Relaciones Exteriores, Doctor Giuseppe Brusasca;

El Presidente de la República de Guatemala;

al Licenciado Enrique Munoz Meany

quienes, después de haberse intercambiado sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1

La República Italiana y la República de Guatemala declaran concluido el estado de guerra que existió entre ambas Naciones desde el 11 de diciembre de 1941, y restablecida la paz y la amistad tradicionales entre sus respectivos pueblos y Gobiernos.

Artículo 2

Las Altas Partes Contratantes tienen el propósito de fomentar por todos los medios posibles el mayor intercambio económico y cultural entre los dos Países, a fin de estrechar los vínculos de amistad y simpatía entre sus pueblos, y aportar sus mejores medios a la cooperación internacional.

Artículo 3

La República de Guatemala renuncia a toda reparación a que pudiera tener derecho como país aliado durante la segunda guerra mundial, con respecto a Italia.

Artículo 4

Como consecuencia de lo expresado en el Artículo anterior, la República de Guatemala no tomará medida alguna, por concepto de reparaciones o indemnizaciones de guerra, contra las propiedades ni contra los intereses de los nacionales italianos residentes en Guatemala.

Se exceptúan de esta disposición, sin embargo, las personas de nacionalidad italiana, cuyos actos personales, independientemente de su nacionalidad, estuvieren sancionados en las Leyes vigentes sobre la materia.

Artículo 5

Ni la República Italiana, ni los nacionales italianos tendrán acción ni derecho alguno para presentar reclamaciones a la República de Guatemala por daños o perjuicios que pudieran haber sufrido en sus personas, bienes o intereses, por ejecución de leyes, cobro de impuestos extraordinarios de guerra y hechos o actos del Gobierno o de las Autoridades de Guatemala con motivo del estado de guerra que existió entre ambos Estados.

Artículo 6

Las Altas Partes Contratantes rehabilitan la vigencia de la Declaración sobre canje de documentos del estado civil, suscrita en Guatemala el 16 de febrero de 1889,

y el Modus Vivendi comercial celebrado por cambio de notas efectuado en Guatemala, el 6 de junio de 1936.

Est Modus Vivendi comercial estará vigente por el termino de dos años a partir de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación del presente Tratado, y en el curso de dichos dos años deberá negociarse un Tratado formal de Comercio y Navegación.

Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de negociar también una Convención Consular y cualesquiera otros tratados que consideren convenientes.

Artículo 7

Cualquier diferencia de carácter jurídico que pudiera surgir en el futuro entre Italia y Guatemala y que no fuere posible resolver por los medios diplomáticos usuales, será sometida, a petición de una de las Partes, a decisión de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con el espíritu y las prescripciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 8

El presente Tratado será ratificado por ambas Altas Partes Contratantes, de conformidad con las respectivas normas constitucionales, y los instrumentos de ratificación serán canjeados en Roma a la mayor brevedad posible.

En fe de lo cual los respetivos Plenipotenciarios firman y sellan el presente Tratado.

Hecho en la ciudad de Guatemala en dos ejemplares originales, cada uno en los idiomas italiano y español que dan ambos igualmente fe, a los diez días del mes de Septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

Por el Gobierno de la República de Guatemala
E. Munoz Meany

Por el Gobierno de la República de Italia
Salvatore Aldisio
Giuseppe Brusasca

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

LEGGE 14 dicembre 1950, n. 1151.

Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'aceto può essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacità non superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza l'asportazione del sugello stesso.

Sui recipienti dovrà essere applicata una etichetta che rechi, oltre alla indicazione « aceto di vino », le seguenti precisazioni:

a) nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede;

b) indirizzo dello stabilimento ove l'aceto è stato prodotto, adottando la dicitura: « prodotto nello stabilimento di . . . . » seguito dal nome della località di produzione.

Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produzione coincidono si farà luogo alla dicitura: « Sede e stabilimento di produzione in . . . . . » seguito dall'indirizzo della località;

c) quantità del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica così espressa: « contenuto netto litri . a gradi . di acidità ».

Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera *a*) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.

Art. 2.

Le capacità dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litri uno, litri 0,500, litri 0,100.

E' ammessa la tolleranza di non oltre il tre per cento del limite del contenuto indicato nella etichetta.

Art. 3.

E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

b) dagli stabilimenti di produzione a stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione, anche se appartenenti a ditte diverse.

Sui recipienti dovranno, tuttavia, essere apposte le indicazioni cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1.

Art. 4.

Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 68 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, viene sostituito con il seguente:

« L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto, deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell'art. 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato art. 19 ».

Art. 6.

I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, la entità del carico, il destinatario.

La suddetta bolletta deve essere staccata da un bollettario a madre e figlia.

Il bollettario deve essere conservato dal produttore o dal commerciante almeno per quattro mesi dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico, è conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione.

Il suddetto bollettario, a madre e figlia, prima dell'uso deve essere vidimato dal segretario della Camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli.

La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le minute vendite effettuate dalle farmacie.

Art. 8.

La vigilanza amministrativa per quanto concerne la applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'industria e del commercio, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri delle finanze e dell'interno previste dall'art. 41 e seguenti del capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Art. 9.

Ai trasgressori della presente legge si applicano le sanzioni previste nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nel regolamento di applicazione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e nelle successive disposizioni modificative o integrative.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — TOGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 32.

Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:

« La vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

La vacazione di cui all'art. 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.

L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera *D*, della tabella *H* è fissata in lire 4,10 ».

Art. 2.

Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144, modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 gennaio 1951, n. 33.

Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Polizzello », sito nel comune di Mussomeli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 9 novembre 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Polizzello » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Lanza, Branciforti di Trabia Raimondo e Galvano fu Giuseppe, principi di Scordia e riportato nel catasto del comune di Mussomeli in testa alla ditta Florio D'Ondes, pincipessa Giulia fu Ignazio ved. Lanza-Galeotti e Lanza-Galeotti principessa Giovanna maritata Moncada e Sofia maritata Borghese sorelle fu Pietro, partita 1438, foglio di mappa 4, particelle 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; foglio di mappa 5, particelle 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 49, 9, 15, 50, 51, 32, 52, 53; foglio di mappa 9, particelle 6, 7, 21, 46, 47, 56, 57; foglio di mappa 22, particelle 1, 3, 4, 5, 9, 6, 8, 58, 7, 57, 163, 2, 158, 159, 160, 161, 162; foglio di mappa 23, particelle 1, 2, 4/1, 4/2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-A, 7, 18, 21, 10, 19, 20, 22; foglio di mappa 24, particelle 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6, 34, 35, 36; foglio di mappa 36, particelle 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; foglio di mappa 90, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; foglio di mappa 8, particelle 12, 15, 16, 17, 11, 22, per la superficie complessiva di ettari 1917.73.43 e con il reddito dominicale di L. 388.160,04 ed agrario di L. 116.691,99.

Il fondo confina:

a nord, con l'ex feudo Monte Formaggio a mezzo del torrente San Frangiore, per un piccolo tratto con lo spartiacque dell'altura tra l'origine di detto torrente e la vicina R. Trazzera Polizzi-Villalba-Mussomeli e per un lungo tratto con detta R. Trazzera che fa pure da confine tra la provincia di Agrigento e Caltanissetta, fino al punto detto delle quattro Finaite ove ha origine il torrente Chiapparia;

a nord-est e ad est, con l'ex feudo Chiapparia a mezzo del torrente omonimo, che fa anche da confine tra la provincia di Palermo e Caltanissetta;

a sud-est, con il torrente Belici;

a sud, con l'ex feudo Mandra di Piano del duca Spadafora, per un tratto con lo spartiacque di un mammellone di terra in proseguimento del torrente Mandra Nera fino all'incontro con la R. Trazzera Villalba-Montedoro; con detta R. Trazzera per un lungo tratto; con terreni di proprietà di Aini e Genco; con la R. Trazzera Mussomeli-Petralia e con la strada vicinale Serradilazzaro;

ad ovest, col torrente Fiumicello per un piccolo tratto: con terreni censiti della contrada Marcato Nuovo di proprietà varie, con la R. Trazzera Mussomeli-Petralia; con la proprietà eredi Camerota, Sorce, Militello, Guarino, ecc., con la strada vicinale dell'Inglese; con la strada vicinale Polizzello e col torrente Fiumicello fino al punto d'incontro col torrente S. Frangiore;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 novembre 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Polizzello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 40.000.000 (quaranta milioni) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 61. — BERITELLI

(485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951.

Nomina del presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto 5 maggio 1948, che nomina dalla data stessa i componenti del Consiglio predetto;

Considerato che, col collocamento a riposo del grand'uff. Nicola Di Guglielmo, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, effettuato con decreto interministeriale 15 novembre 1950 il predetto, membro del Consiglio di cui sopra in funzione della carica, cessa di far parte del Consiglio stesso e di conseguenza decade dall'incarico di presidente di esso;

Visto il verbale della 30ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni tenuta il giorno 14 dicembre 1950, nella quale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il professore dott. ing. Algeri Marino, è stato designato presidente del Consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Algeri Marino è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1951

EINAUDI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 2, foglio n. 297. — ALIFFI

(480)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1950.

Caratteristiche tecniche e validità dei francobolli celebrativi del XXV Anno Santo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 744, col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi del XXV Anno Santo;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli Anno Santo 1950 sono stampati in rotocalco nei valori di L. 20 e 55 su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 × 27 e formato carta di mm. 40 × 30.

La filigrana in chiaro, è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta dei due francobolli è indentica. Essa racchiude in una cornicetta lineare una composizione formata dalle maggiori Basiliche delle citta italiane; nell'angolo in basso a sinistra, vi è rispettivamente il valore « L. 20 » e « L. 55 ». Fuori della cornice, in alto, vi è la leggenda « Poste Italiane » in carattere a mezza tinta contornato; in basso la leggenda « Anno Santo MCML ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:
L. 20 viola;
L. 55 blù caldo.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1950 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 2, foglio n. 248. — MANZELLA

(478)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1951.

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visti i propri decreti in data 13 ottobre 1950, con i quali veniva provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Bologna e nominato commissario governativo del Consorzio stesso il sig. avv. Renato Codicè, per la durata di mesi tre;

Considerato che sussistono tuttora i motivi che consigliarono il provvedimento di cui sopra, per cui è necessario prorogare la durata della gestione straordinaria;

Decreta:

La gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna è prorogata fino al 30 aprile 1951 ed il sig. avv. Renato Codicè è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio stesso con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione.

Roma, addì 12 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

(500)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1951.

Revoca del sindacato della ditta individuale Potgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Potgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, vico Campetto n. 5/R, in quanto considerata azienda tedesca, e nominato sindacatore il dott. Franco Antolini;

Rilevato dalla documentazione prodotta che il titolare della suindicata ditta è in possesso della cittadi-

nanza austriaca e che, pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1950 del Comitato interministeriale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Potgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore dal dottor Franco Antolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

(491)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1951.

Sostituzione del presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1949, registro Finanze n. 1, foglio n. 26, col quale venne ricostituita presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per i profitti di regime, della quale faceva parte, in qualità di presidente il dott. Domenico Cortesani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto presidente perchè deceduto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il signor dott. Gaetano Azzariti è nominato presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte in sostituzione del dott. Domenico Cortesani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1951
Registro Finanze n. 2, foglio n. 355. — LESEN

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontassieve (Firenze) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(517)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colledimacine (Chieti) di un mutuo di L. 1.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(518)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara San Martino (Chieti) di un mutuo di L. 1.367.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(519)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti) di un mutuo di L. 2.813.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(521)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 4.595.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(525)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) di un mutuo di L. 63.757.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(526)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massa d'Albe (L'Aquila) di un mutuo di L. 1.020.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(527)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) di un mutuo di L. 1.732.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 32

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli dell'8 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,725
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	48,50
Id. 5 % 1935	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	74,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 22 ottobre 1950 è stato attivato il servizio fonotelegrafico a Casalcassinese, in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo del comune di Acquafondata, a mezzo del circuito 6555.

(542)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica applicata alle macchine presso la Facoltà di ingegneria della Università di Genova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Genova, è vacante la cattedra di « meccanica applicata alle macchine » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(561)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelgiorgio (Terni) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelgiorgio (Terni) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castelgiorgio (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(409)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19
dal 1° al 15 ottobre 1950

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Brescia	Bagolino	B	1	—
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	Valsaviore	B	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Chieti	Bucchianico	O	—	1
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Cagnano Varano	E	1	2
Id.	Castelnuovo della Daunia	O	—	1
Id.	San Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	—	2
L'Aquila	Collarmele	B	1	—
Id.	Pescina	OB	1	2
Latina	Fondi	B	—	1
Id.	Sonnino	B	—	1
Matera	Matera	E	2	—
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	2
Novara	Cerano	B	1	—
Id.	Romentino	B	—	1
Id.	Trecate	B	1	—
Nuoro	Orgosolo	Cap	—	1
Palermo	Palermo	S	—	1
Pavia	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Gravellona Lomellina	B	1	—
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Pescara	Popoli	O	—	1
Potenza	Ripacandida	O Cap	1	—
Id.	Melfi	O Cap	1	—
Id.	Castelmezzano	O	1	—
Id.	Senice	O Cap	—	1
Id.	Savoia	B	—	1
Id.	Tolve	E	—	2
Reggio Calabria	Africo	O	—	1
Roma	Civitella San Paolo	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Labico	B	3	—
Id.	Montorio Romano	O	—	1
Id.	Pestrina	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
Id.	Torrita Tiberina	O	1	—
Salerno	Capaccio	Cap	1	—
Id.	Postiglione	B	1	—
Id.	Sala Consilina	B	1	—
Id.	Sarno	B	1	—
Id.	Vietri sul Mare	B	1	—
Sassari	Villanova	B	1	—
Torino	Ozegna	B	—	1
	Segue: Carbonchio ematico			
Torino	Scalenghe	B	—	1
Venezia	Cona	B	1	—
Vicenza	Arzignano	B	—	1
			33	29
	Carbonchio sintomatico			
Nuoro	Tortoli	B	—	2
Id.	Siniscola	B	—	1
Id.	Scano Montiferro	B	—	1
Potenza	San Fele	B	—	2
Verona	Verona	B	—	1
			—	7
	Afta epizootica			
Bari	Conversano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Putignano	B	1	—
Id.	Santeramo	B	3	—
Id.	Turi	B	—	1
Bologna	Calderara	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Medicina	B	1	1
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	1
Brescia	Podergnaga	B	1	—
Brindisi	Fasano	BO	3	2
Cagliari	Armungia	O	4	—
Id.	Id.	Cap	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	BC	2	2
Id.	Serradifalco	BC	1	—
Campobasso	Campochiaro	B	13	—
Catanzaro	Briatico	B	1	—
Id.	Cropani	B	2	—
Id.	Curinga	BO	2	—
Id.	Dinami	B	2	—
Id.	Filadelfia	B	1	—
Id.	Francavilla	B	1	—
Id.	Pianopoli	B	2	—
Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Sersale	B	2	—
Id.	Sant'Eufemia	B	1	—
Cosenza	Canna	B	—	1
Id.	Montalto Uffugo	B	—	3
Id.	Oriolo	B	—	7
Cuneo	Bosia	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Ostellato	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Firenze	B	1	—
L'Aquila	Capitignano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	3	—
Id.	Sante Marie	B	1	—
Id.	Tagliacozzo	B	4	—
Latina	Terracina	B	1	—
Lecce	Alessano	B	1	—
Id.	Andrano	B	1	—
Id.	Galatone	B	1	—
Id.	Taviano	B	1	—
Macerata	Montecassiano	B	—	2

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Mantova	Canneto sull'Oglio	B	1	—
Matera	San Giorgio Lucano	B	—	1
Milano	Masate	B	—	1
Id.	Pessano	B	1	—
Id.	San Martino in Strada	B	1	—
Id.	San Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Senna Lodigiana	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Formigine	B	—	3
Id.	Modena	B	—	3
Id.	San Felice	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1
Nuoro	Escalaplano	B	3	9
Padova	Legnaro	B	—	1
Parma	Parma	B	—	1
Pavia	Pavia	B	1	—
Id.	Villanterio	B	—	1
Pesaro Urbino	Sassocorvaro	B	—	3
Piacenza	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Morfasso	B	2	—
Id.	Piacenza	B	2	2
Potenza	Moliterno	B	6	—
Ravenna	Conselice	B	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Rubiera	B	—	1
Rieti	Accumoli	B	1	—
Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Leonessa	B	1	—
Id.	Posta	B	1	—
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Bracciano	B	2	—
Id.	Roma	B	1	—
Rovigo	Villanova Marche	B	1	—
Salerno	Buccino	B	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	B	1	—
Id.	Piaggine	B	—	1
Id.	San Gregorio Magno	B	1	—
Taranto	Mottola	BO Can S	—	2
Terni	Ferentillo	B	—	1
Torino	Ala di Stura	B	—	2
Id.	Bibiana	B	—	1
Id.	Chialamberto	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Usseaux	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Treviso	Castelfranco	B	—	6
Id.	Riese	B	—	1
Id.	San Vendemiano	B	1	—
Udine	Aviano	B	1	—
Id.	Grimacco	B	2	—
Id.	San Leonardo	B	—	1
Id.	Stregna	B	16	—
Venezia	Grisolera	B	1	—
Vercelli	Crevacuore	B	—	1
Verona	Isola Rizza	B	1	—
Id.	San Martino Buonalbergo	B	1	—
Vicenza	Torri Quartesolo	B	—	1
			126	76

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Senigallia	S	5	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id.	Castorano	S	—	2
Id.	Cossignano	S	—	3
Id.	Francavilla	S	—	1
Id.	Santa Vittoria	S	—	2
Id.	Sant'Elpidio	S	—	1
Avellino	Montemarano	S	—	2
Id.	Montoro Inferiore	S	—	4
Id.	Serino	S	2	—
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Cenceniche	S	—	1
Id.	Limana	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	3
Id.	Budrio	S	—	1
Id.	Imola	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	2
Id.	Sarentino	S	—	1
Brescia	Gussago	S	—	1
Campobasso	Castelmauro	S	—	1
Id.	Matrice	S	1	—
Id.	Montagano	S	1	—
Chieti	Fossacesia	S	—	1
Como	Como	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	3
Gorizia	San Canzian d'Isonzo	S	1	3
Id.	Turriaco	S	—	2
L'Aquila	Fossa	S	—	1
Id.	San Demetrio nei Vestini	S	2	1
Id.	Tione	S	—	1
Lucca	Camporgiano	S	2	1
Mantova	San Benedetto Po	S	—	1
Massa Carrara	Carrara	S	1	1
Milano	Codogno	S	1	—
Novara	Castellazzo	S	1	1
Id.	San Pietro Mosezzo	S	2	—
Id.	Macugnaga	S	1	—
Id.	Momo	S	—	1
Padova	Gazzo Padovano	S	—	3
Id.	Padova	S	—	3
Parma	Noceto	S	—	4
Id.	Lesignano	S	—	1
Id.	San Lazzaro	S	—	2
Id.	Salsomaggiore	S	—	2
Pesaro-Urbino	Mondolfo	S	—	2
Id.	Petriano	S	—	1
Id.	Cagli	S	—	1
Id.	San Lorenzo in campo	S	—	1
Id.	Urbino	S	—	1
Id.	Pennabilli	S	—	1
Piacenza	Gragnano Trebbiense	S	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	S	—	2
Reggio Emilia	Baiso	S	—	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	S	—	1
Id.	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Gattatico	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	3
Id.	Rio Saliceto	S	—	2
Id.	Rubiera	S	—	1
Id.	Sant'Ilario d'Enza	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	2
Id.	Rocca Sinibalda	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Rovigo	Ceregnano	S	—	2
Id.	Guarda Veneta	S	—	1
Id.	Loreo	S	—	1
Id.	Rovigo	S	—	2
Salerno	Buccino	S	1	—
Id.	Sala Consilina	S	6	—
Sondrio	Tirano	S	—	1
Terni	Terni	S	—	2
Torino	Maglione	S	—	1
Trento	Vallarsa	S	—	1
Treviso	Follina	S	—	1
Id.	Meduna di Livenza	S	—	1
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Id.	Revine Lago	S	1	—
Id.	Roncade	S	—	1
Id.	Valdobbiadene	S	1	—
Udine	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Basiliano	S	1	—
Id.	Bicinicco	S	—	1
Id.	Cividale	S	—	4
Id.	Codroipo	S	1	—
Id.	Coseano	S	—	2
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Meduno	S	2	—
Id.	Moimacco	S	1	—
Id.	Pasiano	S	2	—
Id.	Porcia	S	1	—
Id.	Pordenone	S	2	—
Id.	Prata di Pordenone	S	—	1
Id.	Pravisdomini	S	1	—
Id.	Premariacco	S	3	—
Id.	Prepotto	S	—	1
Id.	Rivignano	S	1	—
Id.	San Vito di Fagagna	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Valvasone	S	1	1
Id.	Varmo	S	4	—
Venezia	Mirano	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	—	1
Id.	Spinea	S	—	1
Id.	Venezia	S	—	3
Vercelli	Prarolo	S	1	—
Verona	Malcesine	S	—	2
Id.	Sona	S	—	1
Vicenza	Albettone	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
			52	127

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Ancona	Camerata Picena	S	—	1
Id.	Osimo	S	—	2
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	3
Bari	Noci	S	1	—
Catanzaro	Castelsilano	S	8	—
Id.	Cicala	S	2	—
Id.	San Mango d'Aquino	S	2	—
Cosenza	Amantea	S	—	2
Id.	Bisignano	S	—	3
Id.	Carpanzano	S	—	5
Id.	Cervicati	S	—	3
Id.	Colosimi	S	—	4
Id.	Cleto	S	—	3

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Cosenza	Lago	S	—	3
Id.	Longobucco	S	—	3
Id.	Marzi	S	—	25
Id.	Mongrassano	S	—	4
Id.	Papasidero	S	—	2
Id.	Paterno Calabro	S	—	14
Id.	Pedivigliano	S	—	6
Id.	Rogiano Gravina	S	—	7
Id.	Rossano	S	—	6
Id.	San Demetrio Corone	S	—	8
Id.	San Marco Argentano	S	—	15
Id.	Santo Stefano di Rogliano	S	—	10
Id.	Scigliano	S	—	8
Id.	Tarsia	S	—	5
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	2	2
Mantova	Marcaria	S	2	—
Matera	Pomarico	S	—	1
Milano	Codogno	S	1	—
Pavia	Santa Cristina e Bissone	S	—	1
Id.	Albuzzano	S	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	S	—	1
Pistoia	Lamporecchio	S	—	1
Potenza	Castelluccio Inferiore	S	—	6
Id.	Nemoli	S	—	6
Id.	Rivello	S	—	4
Reggio Calabria	Caulonia	S	14	—
Roma	Roma	S	1	—
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Pettorazza	S	—	1
Salerno	Bellosguardo	S	1	—
Id.	Cicerale	S	1	—
Id.	Camerota	S	1	—
Id.	Maiori	S	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	S	1	—
Id.	Morigerati	S	1	—
Id.	Omignano	S	1	—
Id.	Perdifumo	S	1	—
Id.	Sala Consilina	S	1	—
Id.	Sessa Cilento	S	1	—
Id.	Torre Orsaia	S	1	—
Id.	Vallo della Lucania	S	1	—
Sondrio	Tresivio	S	—	2
Udine	Codroipo	S	2	—
Id.	Enemonzo	S	1	—
Id.	Pontebba	S	1	—
			51	168

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio Emilia	Reggio Emilia	E	—	1
			—	1

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Torremaggiore	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Somma Vesuviana	E	—	1
			2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Morbo coitale maligno			
Bologna	Imola	E	3	—
Latina	Pontinia	E	1	—
			4	—
	Rabbia			
Agrigento	Caltabellotta	E	—	1
Id.	Sciacca	Can	—	1
Avellino	Andretta	Can	—	1
Bari	Corato	Can	—	1
Cagliari	Ales	Can	—	1
Id.	Cagliari	Can	—	1
Id.	Siliqua	Can	—	1
Campobasso	Venafro	Can	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	1
Cosenza	Acquaformosa	Can	—	1
Firenze	Prato	Can	—	1
Latina	Latina	Can	—	1
Id.	Sonnino	B	—	1
Macerata	Macerata	Can	—	1
Matera	Pomarico	Can	1	1
Messina	San Fratello	Can	—	1
Nuoro	Nuragus	B	—	1
Palermo	Palermo	Can	—	2
Potenza	Tolve	Can	—	1
Reggio Calabria	Caulonia	Can	—	1
Roma	Nettuno	Can	—	1
Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Roma	Can	—	9
Id.	Id.	Fel	—	1
Id.	Tivoli	Can	—	1
Taranto	Faggiano	Can	—	1
Id.	Mottola	Can	—	1
Terni	Orvieto	Can	—	1
Venezia	Chioggia	Can	—	1
Verona	Rivoli Veronese	Can	—	1
Id.	San Pietro Incariano	Can	—	1
			1	40
	Rogna			
Foggia	Castelluccio dei Sauri	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	2	—
Id.	San Severo	O	—	1
L'Aquila	L'Aquila	O	2	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Roma	Rocca di Papa	O	1	—
			9	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Ferrara	Portomaggiore	O	—	1
Palermo	Mezzoiuso	O	1	1
Potenza	Noepoli	O Cap	1	—
Id.	Moliterno	O Cap	2	—
Roma	Albano Laziale	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Taranto	Palagianello	O Cap	1	—
			8	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Bari	Corato	O	—	1
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	B	—	1
Bergamo	Albino	B	1	—
Id.	Arcene	B	1	—
Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Brignano	B	4	—
Id.	Casirate	B	1	—
Id.	Osio Sopra	B	1	—
Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Valleve	Cap	1	—
Id.	Vertova	B	1	—
Bologna	Anzola nell'Emilia	B	1	—
Id.	Budrio	B	3	1
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Galliera	B	3	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	1	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	3	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Bolzano	Scena	B	2	—
Brescia	Pontoglio	B	—	1
Cremona	Gussola	B	—	1
Id.	Pessina Cremonese	B	—	2
Id.	Rivarolo del Re	B	—	1
Id.	Sesto Cremonese	B	—	2
Cuneo	Costigliole di Saluzzo	B	—	1
Id.	Fossano	B	—	1
Ferrara	Portomaggiore	B	—	1
Id.	Ro Ferrarese	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	9
Foggia	Castelluccio dei Sauri	Cap	1	—
Id.	Cerignola	O	—	1
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Manfredonia	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap	31	—
Id.	Rignano	Cap	1	—
Id.	Sannicandro Garganico	Cap	6	—
Id.	San Severo	Cap	25	—
Id.	Serracapriola	Cap	1	—
Id.	Torremaggiore	Cap	2	—
Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	Vieste	Cap	7	—
Latina	Pontinia	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	—	1
Mantova	Marmirolo	B	—	4
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	San Benedetto Po	B	—	1
Massa Carrara	Comano	B	17	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Massa	B	18	1
Id.	Id.	O	7	—
Id.	Id.	Cap	12	—
Id.	Montignoso	Cap	40	—
Id.	Id.	O	46	—
Id.	Id.	B	8	—
Milano	Borgo San Giovanni	B	1	—
Id.	Cornegliano	B	2	—
Id.	Senna Lodigiana	B	1	—
Modena	Concordia	B	—	—
Id.	Sassuolo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico*			
Padova	Gazzo Padovano	B	—	1
Pavia	Santa Cristina e Bissone	B	3	—
Id.	Filighera	B	2	—
Id.	Cozzo	B	1	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Linarolo	B	3	—
Id.	Villa Biscossi	B	2	—
Id.	Spessa	B	2	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	3	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Sannazzaro de' Burgondi	B	1	—
Id.	Broni	B	1	—
Id.	Semiana	B	2	—
Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Palestro	B	3	—
Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	2	—
Id.	Mede	B	1	—
Id.	Vistarino	B	1	—
Id.	Corteolona	B	2	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	—
Id.	San Cipriano Po	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Geranzago	B	—	1
Id.	Villanterio	B	—	1
Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	2	—
Id.	Borgonovo	B	2	—
Id.	Carpaneto	B	2	—
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castel San Giovanni	B	3	—
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Gossolengo	B	1	1
Id.	Piacenza	B	1	1
Id.	Podenzano	B	2	—
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Sarmato	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	1
Pistoia	Cutigliano	O	1	—
Id.	Monsummano	O	—	1
Roma	Frascati	B	1	—
Id.	Roma	B	4	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Canaro	B	—	1
Sondrio	Albosaggia	B Cap	12	—
Id.	Aprica	B	7	—
Id.	Civo	Cap	2	—
Id.	Lovero	B	1	—
Id.	Menarola	Cap	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico*			
Sondrio	Postalesio	B	1	—
Id.	Sondrio	B	3	—
Id.	Tirano	B	1	1
Id.	Treviso	Cap	4	—
Torino	Villastellone	B	2	—
Trento	Vallarsa	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Vercelli	Ronsecco	B	1	—
Id.	Trino Vercellese	B	1	—
Id.	Tronzano	B	1	—
Vicenza	Schio	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	1
			373	46
	Setticemia emorragica			
Verona	Castagnaro	B	—	1
	Tubercolosi			
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Chieti	Sant'Eusanio del Sangro	B	—	1
Pistoia	Montecatini	B	1	—
Rieti	Montopoli	B	—	1
			2	2
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	Buf	1	—
	Peste aviaria			
Agrigento	Cianciana	P	16	14
Ancona	Ancona	P	—	1
Ascoli Piceno	Falerone	P	—	2
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	P	—	4
Campobasso	Ceremaggiore	P	—	1
Id.	Trivento	P	13	—
Como	Alzate	P	2	5
Id.	Arosio	P	9	3
Id.	Cernobbio	P	—	5
Id.	Como	P	5	7
Id.	Faggeto	P	5	3
Id.	Maslianico	P	—	2
Id.	Nibionno	P	—	3
Massa Carrara	Massa	P	1	—
Milano	Borgo San Giovanni	P	1	—
Id.	Villanova Sillaro	P	1	—
Napoli	Ottaviano	P	—	1
Id.	Somma Vesuviana	P	—	1
Pesaro Urbino	Mondolfo	P	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	P	4	1
Id.	Bagnara di Romagna	P	1	—
Id.	Castelbolognese	P	2	—
Id.	Cotignola	P	3	2
Id.	Faenza	P	5	7
Id.	Fusignano	P	6	3
Id.	Lugo	P	8	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste aviaria*			
Ravenna	Ravenna	P	11	6
Id.	Russi	P	6	4
Sassari	Villanova	P	—	1
Treviso	Cessalto	P	—	1
Id.	Conegliano	P	—	1
Varese	Marnate	P	—	2
			99	86
	Colera dei polli			
Milano	Borgo San Giovanni	P	1	—
Treviso	Carbonera	P	—	1
			1	1
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Avellino	Lacedonia	P	1	—
Id.	Montoro Inferiore	P	—	1
Belluno	Belluno	P	—	1
Bergamo	Albino	P	—	1
Bolzano	Prato allo Stelvio	P	2	—
Id.	Sarentino	P	—	1
Caltanissetta	Bompensiere	P	—	1
Imperia	Imperia	P	—	1
Novara	Castellazzo	P	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	P	2	—
Piacenza	Pontenure	P	1	—
Pistoia	Pistoia	P	—	1
Id.	Serravalle	P	—	1
Rieti	Forano	P	—	1
Sassari	Ittiri	P	1	1
Id.	Siligo	P	1	—
			9	10

RIEPILOGO

dal 1° al 15 ottobre 1950 - N. 19

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	22	51	62
2	Carbonchio sintomatico	3	5	7
3	Afta epizootica	42	105	202
4	Malrossino dei suini	37	109	179
5	Peste e setticemia dei suini	19	58	219
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	2	3	3
8	Morbo coitale maligno	2	2	4
9	Raggia	20	30	41
10	Rogna	3	8	10
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	10
12	Aborto epizootico	28	130	419
13	Setticemia emorragica	1	1	1
14	Tubercolosi	4	4	4
15	Barbone bufalino	1	1	1
16	Peste aviaria	14	32	185
17	Colera dei polli	2	2	2
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	16	19

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(172)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 19 aprile 1950, n. 20440.2/8326, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca;

Vista la nota del Prefetto di Lucca col la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Giuseppe Sorbi, docente in ostetricia, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Sorbi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca, il dott. Sergio Paoletti, specialista in ostetricia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(444)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia in data 31 dicembre 1949, n. 34277, col quale è indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimenti dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Tirrito dott. Cristoforo, vice prefetto.

Componenti:
Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale;
Baratozzi prof. dott. Ugo, primario dell'ospedale civile di Brescia;
Rossena prof. dott. Gaetano, primario dell'ospedale civile di Brescia;
Salvi dott. Marcello, medico condotto.

Segretario:
Marossu dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(449)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Brescia in data 31 dicembre 1949, n. 34277, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Tirrito dott. Cristoforo, vice prefetto.

Componenti:
Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale;
Dossena prof. dott. Gaetano, primario del reparto ostetrico dell'ospedale civile di Brescia;
Materzanini dott. Augusto, specialista in ostetricia, libero esercente;
Valentini Rosina, ostetrica condotta.

Segretario:
Marossu dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 gennaio 1951

(450) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 12 marzo 1950, n. 35592, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Carobene dott. Saverio, veterinario provinciale;
Menzani prof. dott. Cesare, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente di clinica medica veterinaria;
Galbusera dott. Saverio, veterinario condotto.

Segretario:
Bandettini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nel l'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 gennaio 1951

(451) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.